

Bruxelles, 23 luglio 2026  
(OR. en)

12142/26

**AGRILEG 195**  
**PESTICIDE 55**

**NOTA DI TRASMISSIONE**

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Origine:       | Commissione europea                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Data:          | 22 luglio 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Destinatario:  | Segretariato generale del Consiglio                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| n. doc. Comm.: | D113006/03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Oggetto:       | REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del XXX che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, etofenprox, fenpropidin, flupyradifurone, exitiazox, imazalil, spinosad e tebufenozide in o su determinati prodotti |

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D113006/03.

All.: D113006/03



COMMISSIONE  
EUROPEA

Bruxelles, **XXX**  
PLAN/2025/2744  
(POOL/E4/2025/2744/2744-EN.docx)  
D113006/03  
**[...]**(2026) **XXX** draft

## **REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE**

**del **XXX****

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, etofenprox, fenpropidin, flupyradifurone, exitiazox, imazalil, spinosad e tebufenozide in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

# REGOLAMENTO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del **XXX**

**che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di azossistrobina, etofenprox, fenpropidin, flupyradifurone, exitiazox, imazalil, spinosad e tebufenozide in o su determinati prodotti**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a),

considerando quanto segue:

- (1) I livelli massimi di residui ("LMR") per le sostanze azossistrobina, etofenprox, fenpropidin, flupyradifurone, exitiazox, imazalil, spinosad e tebufenozide sono stati fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (2) Il 12 luglio 2019 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un nuovo livello massimo di residui del Codex ("CXL") per la sostanza attiva imazalil nelle banane<sup>2</sup>.
- (3) Il 13 novembre 2025 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato nuovi CXL per le sostanze attive azossistrobina, etofenprox, fenpropidin, flupyradifurone, exitiazox, spinosad e tebufenozide in diversi prodotti alimentari<sup>3</sup>.
- (4) In conformità all'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio<sup>4</sup>, le norme internazionali vigenti o d'imminente perfezionamento devono essere prese in considerazione nell'elaborazione o nell'adeguamento della legislazione alimentare, salvo se tali norme o loro parti pertinenti siano inefficaci o inadeguate per il conseguimento dei legittimi obiettivi della

<sup>1</sup> GU L 70 del 16.3.2005, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2005/396/oj>.

<sup>2</sup> Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius, quarantaduesima sessione, CICG, Ginevra, Svizzera, 8-12 luglio 2019. [https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-42%252FReport%252FREP19\\_CACe\\_Final.pdf](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-42%252FReport%252FREP19_CACe_Final.pdf).

<sup>3</sup> Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius, quarantottesima sessione, sede della FAO, Roma, Italia, 10-14 novembre 2025. [https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-48%252FFINAL%252FBREPORT%252FREP25\\_CACe.pdf](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-48%252FFINAL%252FBREPORT%252FREP25_CACe.pdf).

<sup>4</sup> Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2002/178/oj>).

legislazione alimentare dell'Unione, se vi sia una giustificazione scientifica in tal senso o se il livello di protezione che assicurano non sia quello ritenuto adeguato nell'Unione. Inoltre, in conformità all'articolo 13, lettera e), di tale regolamento, l'Unione è tenuta a promuovere la coerenza tra gli standard tecnici internazionali e la legislazione dell'Unione in materia alimentare, assicurando al contempo che l'elevato livello di protezione adottato nell'Unione non venga ridotto.

- (5) L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("Autorità") ha valutato i rischi che tali CXL possono comportare per i consumatori e ha pubblicato relazioni scientifiche<sup>5,6</sup>.
- (6) Per quanto riguarda l'imazalil, l'Unione ha presentato al comitato Codex sui residui di antiparassitari riserve<sup>7</sup> in merito al CXL proposto per l'imazalil nelle banane, in attesa dell'esito della valutazione in corso delle proprietà tossicologiche di alcuni metaboliti dell'imazalil nell'Unione. In un successivo parere motivato<sup>8</sup> l'Autorità ha concluso che le lacune nei dati tossicologici di tali metaboliti sono state colmate in modo soddisfacente e che il CXL per l'imazalil nelle banane è sicuro per i consumatori dell'Unione. È pertanto opportuno includere il CXL per l'imazalil nelle banane nel regolamento (CE) n. 396/2005.
- (7) L'Unione ha presentato al comitato Codex sui residui di antiparassitari riserve<sup>9</sup> in merito al CXL proposto per l'etofenprox nelle uova, al CXL proposto per il fenpropidin nelle banane, ai CXL proposti per il flupyradifurone nelle frattaglie commestibili, nel grasso e nel muscolo di volatili, nelle frattaglie commestibili e nel grasso di mammiferi (esclusi i grassi del latte), nel muscolo di mammiferi diversi dai mammiferi marini, nel latte e nelle uova e al CXL proposto per l'exitiazox nelle bacche di piante arbustive.
- (8) Per determinati CXL per le sostanze azossistrobina, etofenprox, fenpropidin, flupyradifurone, exitiazox, spinosad e tebufenozide l'Autorità non ha individuato rischi per i consumatori nell'Unione e l'Unione non ha presentato una riserva al comitato Codex sui residui di antiparassitari o alla commissione del Codex Alimentarius. Tali CXL dovrebbero essere considerati sicuri e dovrebbero pertanto essere inclusi nel regolamento (CE) n. 396/2005, tranne nei casi in cui essi si riferiscono a prodotti non elencati nell'allegato I di tale regolamento o sono più bassi rispetto agli attuali LMR per le combinazioni di antiparassitario/prodotto in questione. Inoltre, in merito ai CXL per il flupyradifurone, l'Autorità ha concluso che non era necessaria alcuna modifica del regolamento (CE) n. 396/2005 per quanto riguarda gli LMR per l'acido difluoroacetico.

<sup>5</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare. "Scientific support for preparing an EU position for the 51<sup>st</sup> Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)". *EFSA Journal*, 17(7), 5797. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2019.5797>.

<sup>6</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare. "Scientific support for preparing an EU position in the 56<sup>th</sup> Session of the Codex Committee on Pesticide Residues (CCPR)". *EFSA Journal*. 2025;23:e9640. <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2025.9640>.

<sup>7</sup> Osservazioni presentate dall'Unione europea. Comitato Codex sui residui di antiparassitari, 51<sup>a</sup> sessione. CRD04, aprile 2019. [https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FCRD%252Fpr51\\_CRD04x.pdf](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-51%252FCRD%252Fpr51_CRD04x.pdf).

<sup>8</sup> Autorità europea per la sicurezza alimentare. "Evaluation of confirmatory data following the Article 12 MRL review and modification of the existing maximum residue levels in citrus fruits for imazalil". *EFSA Journal*. 2025;23:e9614. <https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2025.9614>.

<sup>9</sup> Osservazioni presentate dall'Unione europea. Comitato Codex sui residui di antiparassitari, 56<sup>a</sup> sessione. CRD18 Rev.1, settembre 2025. [https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-56%252FCRDs%252Fpr56\\_crd18x\\_Rev.1.pdf](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-718-56%252FCRDs%252Fpr56_crd18x_Rev.1.pdf).

- (9) In base alle relazioni scientifiche dell'Autorità e tenendo conto dei fattori pertinenti di cui all'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, la Commissione ha concluso che le modifiche degli LMR sono accettabili.
- (10) Inoltre il 4 luglio 2009 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un nuovo CXL per la sostanza attiva azossistrobina negli agrumi<sup>10</sup>. In seguito l'LMR per l'azossistrobina negli agrumi, di cui al regolamento (CE) n. 396/2005, è stato fissato al livello del CXL con regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione<sup>11</sup>. Il 18 luglio 2014 la commissione del Codex Alimentarius ha approvato una revisione della classificazione degli alimenti e dei mangimi del Codex al fine di includere i "kumquat" nel gruppo degli "agrumi"<sup>12</sup>. Il CXL per l'azossistrobina negli agrumi si applica pertanto anche ai kumquat e l'LMR per l'azossistrobina nei kumquat, di cui al regolamento (CE) n. 396/2005, dovrebbe essere fissato al livello del CXL.
- (11) Per quanto riguarda il tebufenozide, è stata presentata una domanda di modifica degli LMR vigenti per noci del Brasile, noci di anacardi, castagne e marroni, noci di cocco, nocciole, noci del Queensland, noci di pecan, pinoli, pistacchi e "altri" tipi di frutta a guscio a norma dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (12) L'Autorità ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, con particolare riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali e ha formulato un parere motivato sugli LMR proposti<sup>13</sup>. L'Autorità ha trasmesso tale parere al richiedente, alla Commissione e agli Stati membri e lo ha reso disponibile al pubblico.
- (13) Per quanto riguarda tale domanda, l'Autorità ha concluso che i dati erano appropriati per elaborare o confermare le proposte di LMR per i prodotti in esame. È pertanto opportuno fissare gli LMR richiesti per il tebufenozide nelle noci del Brasile, nelle noci di anacardi, nelle castagne e nei marroni, nelle noci di cocco, nelle nocciole, nelle noci del Queensland, nelle noci di pecan, nei pinoli, nei pistacchi e in "altri" tipi di frutta a guscio ai livelli raccomandati dall'Autorità.
- (14) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005.
- (15) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

<sup>10</sup> Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius, trentaduesima sessione. Sede della FAO, Roma, Italia, 29 giugno-4 luglio 2009. <https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-32%252Fal32REPe.pdf>.

<sup>11</sup> Regolamento (UE) n. 459/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, che modifica gli allegati II, III e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di antiparassitari in o su determinati prodotti (GU L 129 del 28.5.2010, pag. 3, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2010/459/oj>).

<sup>12</sup> Programma congiunto FAO/OMS sulle norme alimentari, commissione del Codex Alimentarius, trentasettesima sessione. CIG, Ginevra, Svizzera, 14-18 luglio 2014. [https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-37%252FREPI4\\_CACe.pdf](https://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/sh-proxy/en/?lnk=1&url=https%253A%252F%252Fworkspace.fao.org%252Fsites%252Fcodex%252FMeetings%252FCX-701-37%252FREPI4_CACe.pdf).

<sup>13</sup> "Modification of the existing maximum residue level for tebufenozide in tree nuts". *EFSA Journal* 2026; 24(1): e9819, <https://doi.org/10.2903/j.efsa.2026.9819>.

### *Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per la Commissione*  
*La presidente*  
*Ursula VON DER LEYEN*